

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "OBRESCENDI"

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione culturale denominata: "Obrescendi" con sede via Tuveri n°15, 09088 - Simaxis (OR).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1-L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale a favore di associati e di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

2-L'Associazione "Obrescendi" si propone di valorizzare e promuovere la cultura nella sua accezione più ampia, rendendola accessibile a tutti i membri della società, senza distinzione alcuna. Per questo, tale organismo intende realizzare tutta una serie di attività e iniziative volte all'educazione al patrimonio culturale.

ART.3 - (Attività)

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- Studio, sviluppo, promozione, tutela, progettazione, sensibilizzazione e valorizzazione del territorio, della cultura, dell'ambiente e dell'arte, nonché del patrimonio di interesse artistico, culturale, ambientale e naturalistico del territorio, nell'ambito del settore di interesse;
- Organizzazione e partecipazione a eventi, manifestazioni, spettacoli, concorsi, conferenze, convegni, seminari, corsi di formazione, workshop, giornate di apprendimento, dibattiti, incontri, esposizioni, viaggi, mostre, fiere, scambi culturali nazionali e internazionali, intesi come momento di valorizzazione, interscambio e arricchimento della sfera culturale e artistica;

- Pubblicazione di edizioni fotografiche, audiovisive, multimediali mediante l'utilizzo di ogni supporto e metodo per il perseguimento di finalità di interesse culturale, artistico, e naturalistico, promuovendo e realizzando altresì attività di ogni tipo e di ogni forma relativamente ai settori di interesse;
- Organizzazione di attività, laboratori, manifestazioni volte a favorire l'educazione all'arte e al patrimonio culturale;
- Promozione di un turismo che sia sostenibile mediante la proposta di itinerari storico-culturali, naturalistici alternativi ai flussi consueti;
- Promozione e creazione di attività e servizi culturali nei luoghi della cultura (pubblici e privati);
- Promuovere la conoscenza e l'informazione relativamente al proprio settore d'interesse mediante la realizzazione di reti locali, nazionali e internazionali, anche per mezzo delle nuove tecnologie;
- Promozione della cultura attraverso la tecnologia digitale, strategie digitali per la cultura (social media strategy) e più in generale attraverso il web, sfruttandone le risorse per creare un effetto rete;
- Esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso si dovranno osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- Acquisire e concedere a nolo attrezzature per attività ed eventi nell'ambito dei settori d'interesse;
- Promuovere tutte le iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 4 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea dei soci.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Ci sono due categorie di soci:

Fondatori (coloro che partecipano alla fondazione dell'Associazione)

Ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 5 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e il regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 7 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello

stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 11 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, che verrà trasmesso a tutti i soci via e-mail.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero quattro membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Le cariche sociali del consiglio direttivo sono Presidente, Vice-presidente, Segretario, Tesoriere; la nomina è prevista della durata di un anno.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 13 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 14 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali

ART. 15 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo

contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato: